SENATO DELLA REPUBBLICA

—— XIII LEGISLATURA ——

N. 1834

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOCO, D'ONOFRIO, PIERONI, FOLLONI, MARINO, SPERONI e LA LOGGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1996

Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Questo disegno di legge ha lo scopo di permettere all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) di offrire alle persone fisiche o giuridiche la possibilità di dedurre dalla dichiarazione dei redditi le proprie erogazioni liberali in denaro allo stesso ACNUR.

Si tratta di una agevolazione di cui godono le associazioni umanitarie e caritatevoli e le organizzazioni non governative attive in Italia, ma di cui, paradossalmente, sulla base della nostra legislazione attuale, l'AC-NUR non può usufruire. Diciamo paradossalmente in quanto l'Alto Commissariato è una delle principali istituzioni umanitarie mondiali, ed è stato insignito per ben due volte del premio Nobel per la pace. Oltre 1'80 per cento dei suoi 5.000 dipendenti operano sul terreno, spesso in località remote e in condizioni difficili e pericolose, dalla Bosnia al Ruanda, dall'Iraq settentrionale al Guatemala, dal Caucaso alla Tanzania allo Zaire.

Proprio la recente crisi umanitaria nello Zaire orientale ha messo in risalto ancora una volta il lavoro che con grande capacità e spirito di abnegazione questa organizzazione svolge con i rifugiati di tutto il mondo. Ancora in questi giorni, squadre dell'ACNUR si avventurano nella zona di guerra dello Zaire orientale alla ricerca di migliaia di rifugiati sperduti nelle campagne. La crisi dei profughi ruandesi è però soltanto l'ultima di una lunga serie di tragedie umane che ha visto ingigantirsi il problema dei rifugiati: si calcola che al momento attuale vi siano al mondo oltre 26 milioni di rifugiati, costretti a vivere al di fuori dei confini della loro patria; ad essi bisogna aggiungere circa 27 milioni di sfollati, persone cioè costrette a vivere come rifugiati all'interno del loro stesso Paese.

Quello dell'ACNUR è un lavoro altamente meritorio. Il suo impegno, peraltro, è certamente destinato ad aumentare di anno in anno, considerando che, purtroppo, il numero dei profughi e degli sfollati è in continua crescita. Aumenteranno, di conseguenza, anche le spese dell'ACNUR, che oggi superano già il miliardo di dollari l'anno. Non si tratta di fondi facilmente reperibili, soprattutto in considerazione del fatto che l'Alto Commissariato è finanziato quasi interamente mediante contributi volontari di governi, varie organizzazioni e privati cittadini. Da questo punto di vista, il nostro paese (il quale ha riconosciuto ufficialmente l'ACNUR già nel 1952 con la legge n. 1271 del 15 dicembre 1954) si è rivelato uno dei più seri e costanti sostenitori dell'ACNUR: l'Italia è infatti fra i primi 15 donatori di questo organismo.

Si tratta di cifre che, pur nella loro rilevanza, non riescono a colmare mai i bisogni dell'emergenza rifugiati. Non a caso molti cittadini italiani, in questi giorni di crisi internazionale, si rivolgono all'AC-NUR per offrire un loro contributo. Essi però giustamente chiedono se sia possibile dedurre dalle proprie dichiarazioni fiscali le erogazioni liberali in denaro a favore dell'ACNUR.

Quella della deduzione fiscale dei versamenti in denaro a favore delle organizzazioni umanitarie è una consuetudine adottata in tutti i paesi occidentali e presente da tempo anche in Italia. Solo che nel nostro paese, come si diceva prima, essa non è applicabile all'ACNUR. Ciò accade in quanto le tipologie di oneri deducibili secondo le disposizioni vigenti (articoli 10, 13-bis, 110 e 110-bis del testo unico delle imposte sui

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni; articolo 30 della legge n. 49 del 1987) non prevedono erogazioni liberali in favore dell'ACNUR nè rendono possibile una qualsivoglia interpretazione estensiva. È necessario quindi un provvedimento legislativo *ad hoc* teso a risolvere questo problema.

Il disegno di legge proposto vuole quindi superare questa difficoltà e dispone che la norma sulla deducibilità fiscale sia redatta in forma di novella al testo unico vigente.

In particolare, tenendo presente che le norme da modificare sono tre, con il comma 1 dell'articolo 1 si modifica il comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico prevedendo quindi che le persone fisiche e gli imprenditori individuali possono dedurre a fini fiscali dal loro reddito complessivo dichiarato fino all'importo di lire 2.000.000 a favore dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Con il comma 2 dell'articolo 1 si modifica la norma prevista dal comma 2 dell'articolo 65 del testo unico prevedendo che le persone giuridiche con reddito d'impresa possono dedurre a fini fiscali un importo non superiore al 2 per cento del loro reddito complessivo dichiarato a favore dell'ACNUR.

Con il comma 3 dell'articolo 1 si modifica la norma prevista al comma 1 dell'articolo 110 del testo unico stabilendo che le persone giuridiche non aventi finalità di lucro possono dedurre a fini fiscali un importo non superiore al 2 per cento del loro reddito complessivo dichiarato a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

L'articolo 2 fissa le modalità secondo le quali le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati debbono essere effettuate e comprovate.

Infine, l'articolo 3 prevede le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)

1. Nel comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

«*l-bis.*) le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati entro il limite massimo di lire due milioni».

2. Nel comma 2 dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, dopo la lettera *c-quinquies* è aggiunta la seguente:

«*c-sexies*) le erogazioni liberali in denaro a favore del'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, entro un limite massimo pari al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato».

3. Al comma 1 dell'articolo 110 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, le parole «alle lettere *a*), *f*) e *g*)» sono sostituite dalle seguenti: *a*), *f*), *g*) e *l-bis*)».

Art. 2.

(Modalità per l'effettuazione e l'attestazione delle erogazioni liberali)

1. Le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) debbono es-

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sere comprovate da uno dei seguenti documenti:

- *a)* bollettino di versamento in conto corrente postale intestato all'ACNUR;
- b) quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'ACNUR, su stampati predisposti e numerati da detta organizzazione, e contenente: il numero progressivo della quietanza, il cognome, nome e comune di residenza del quietante; l'importo dell'erogazione liberale. La quietanza, che deve essere preintestata dall'ACNUR, deve essere rilasciata e sottoscritta dal legale rappresentante della medesima organizzazione;
- c) ricevuta di bonifico bancario rilasciata al cliente dall'azienda di credito attestante l'accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale per detta causale sul conto dell'ACNUR.
- 2. I documenti relativi ai versamenti eseguiti debbono essere allegati alle dichiarazioni dei redditi, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.